

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 28354/16982

STATUTO della Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 - Denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" e, di seguito, anche, "CTS"), è costituita, ad opera di Gemelli Isola Società Benefit S.P.A., con socio unico (di seguito, "Ente Fondatore"), la fondazione denominata "*Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ENTE DEL TERZO SETTORE*" o, in forma abbreviata, "*Fondazione Gemelli Isola ETS*" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata del presente statuto (lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, Via di Ponte Quattro Capi n. 39.

2.2 Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale, dandone pubblicità nelle forme di legge.

2.3 Il Consiglio Direttivo può altresì istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART. 3 - Scopo

3.1 La Fondazione, al fine di contribuire all'attuazione del diritto alla salute, quale diritto dell'individuo ed interesse della collettività garantito dall'art. 32 della Costituzione, si ispira all'idea di implementare quella condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, in cui consiste, secondo la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute stessa.

3.2 La Fondazione, svolgendo molteplici attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

a. la diffusione delle conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e le terapie delle malattie oncologiche, cardiovascolari, gastroenterologiche, ostetrico ginecologiche e neonatali, urologiche, otorinolaringoiatriche, oculistiche ed ortopediche, anche mediante l'esercizio diretto o a mezzo terzi della ricerca in campo biomedico e sanitario;

b. l'assistenza e la riabilitazione fisica e psichica delle persone colpite dalle malattie di cui al punto a., anche mediante la donazione di beni materiali, sia alle persone suddette sia all'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola o ad altre Fondazioni sanitarie senza fini di lucro, che perseguono le medesime finalità;

c. la formazione ed il perfezionamento del personale destinato, anche indirettamente, all'assistenza medica e paramedica ed alla riabilitazione delle persone colpite dalle malattie indicate, anche attraverso l'attivazione di borse di studio per giovani medici, professionisti sanitari e ricercatori o attraverso la progettazione, la promozione, la realizzazione ed il coordinamento di riunioni e giornate di studio, di congressi, di seminari e di iniziative inerenti l'educazione continua in medicina (ECM), la formazione residenziale, la formazione a distanza (FAD) e la formazione sul campo (FSC);

d. la partecipazione a bandi di ricerca clinica per la realizzazione di studi clinici e di ricerca clinica applicata all'interno dell'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola;
e. la raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti.

ART. 4 – Attività di interesse generale

4.1 Ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra, la Fondazione esercita, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) e h), CTS.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. In ogni caso, tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti di cui all'articolo 6, comma 1, CTS.

ART. 5 - Volontari e Lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori e volontari.

ART. 6 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 7 - Patrimonio iniziale

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), nonché dagli Incrementi come indicato al successivo articolo 11.

ART. 8 - Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ART. 9 - Raccolta Fondi e ricezione finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere supe-

riore al tasso massimo eventualmente prescritto dal CTS e dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo eventualmente prescritto dal CTS e dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo eventualmente prescritto dal CTS e dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ART. 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 11 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ART. 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 14 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti, c.c.

ART. 15 - Organi

Sono organi (d'ora innanzi, anche, gli "Organi") della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (il "Presidente") ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (il "Vice-Presidente");
- c) il Segretario Generale, ove nominato (il "Segretario");
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi del CTS e della Normativa Applicabile o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo e la cui funzione non sia svolta dall'Organo di Controllo);
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi del CTS e della Normativa Applicabile o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) il Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, ai sensi del CTS e della Normativa Applicabile ed in ossequio allo Statuto, nonché ad amministrare la Fondazione.

16.2 Al Consiglio Direttivo compete:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio ai sensi del CTS e della Normativa Applicabile o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità dei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio di esercizio ai sensi del CTS e della Normativa Applicabile;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto, dal CTS e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4 Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo.

ART. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre Consiglieri.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore ed il Direttore Generale del detto Ente Fondatore sono componenti di diritto del Consi-

glio Direttivo per tutto il tempo in cui ricoprono le suddette cariche. I medesimi assumono, rispettivamente, la carica di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

17.3 Nel caso in cui la carica di Presidente o di Vice-Presidente non potesse essere ricoperta ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 2 dell'articolo 17, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore sottoporrà al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore stesso, la candidatura di un soggetto che abbia acquisito prestigio nell'attività svolta dalla Fondazione.

In tal caso il Consiglio Direttivo potrà prevedere, all'atto della nomina, l'attribuzione di un compenso.

17.4 Il terzo componente del Consiglio Direttivo (di seguito, "Terzo Consigliere") è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore e dura in carica fino a revoca, salvo dimissioni o morte. In caso di sua cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore non faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato.

17.5 Trova applicazione il disposto di cui all'art. 2382, c.c.

17.6 La carica di Consigliere non è incompatibile con quella di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 18 - Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e fermo quanto previsto al paragrafo 3 dell'articolo 17.

ART. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero su sua delega o in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

19.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 20 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

20.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente.

20.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

20.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione - intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) - occorre il voto favorevole della

maggioranza dei Consiglieri in carica.

20.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

20.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

20.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

20.9 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

20.10 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione.

ART. 21 - Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

ART. 22 - Comitato Esecutivo

22.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Vice-Presidente e dal Terzo Consigliere.

22.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

22.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Vice-Presidente, anche ad estranei - mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites* - il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

ART. 23 - Presidente e Vice-Presidente

23.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- curare i rapporti istituzionali con le autorità, le pubbliche amministrazioni e con gli enti, sia pubblici che privati;
- esercitare le attribuzioni a lui assegnate dal presente Statuto;
- esercitare gli specifici poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo.

23.2 Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo è il Vice-Presidente della Fondazione. Spetta al Vice-Presidente:

- a)** esercitare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo

ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché del CTS e della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

23.3 La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, disgiuntamente tra loro.

23.4 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Vice-Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.5 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Vice-Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

23.6 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - Segretario

24.1 Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice-Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dal CTS e dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

ART. 25 – Comitato Tecnico Scientifico

25.1 Il comitato tecnico scientifico (il "Comitato Tecnico Scientifico") è l'organo con carattere consultivo della Fondazione ed è composto dai Direttori dei Centri di Eccellenza e di Dipartimento dell'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola, dal Direttore dell'area Clinico Scientifica del medesimo Ospedale e potrà essere integrato fino ad un massimo di quattro componenti esterni individuati tra figure di chiara fama o componenti dello Scientific Advisory Board del ridotto Ospedale. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo.

25.2 Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'incarico è a titolo gratuito; l'eventuale remunerazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è stabilita dal Consiglio Direttivo nella delibera di nomina.

25.3 Il Comitato Tecnico Scientifico svolge la sua funzione consultiva in relazione ai programmi di attività della Fondazione, esprimendo in particolare il suo parere preventivo sui programmi e i progetti di ricerca.

25.4 Il Comitato Tecnico Scientifico nomina nella sua prima riunione il suo Presidente.

25.5 Le competenze, le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 - Composizione dell'Organo di Controllo

26.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da due Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi deve appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.3 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 27 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399, c.c.

ART. 28 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ART. 29 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza del CTS, della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio della Fondazione sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

29.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta di uno dei membri del Collegio dei Controllori.

29.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

29.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

29.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori presenti alla riunione.

29.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

29.11 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati.

ART. 30 - Compenso dell'Organo di Controllo

I membri dell'Organo di Controllo prestano la loro opera con un compenso definito all'atto della loro nomina.

ART. 31 - Esercizio della funzione di Revisore Legale

31.1 Ove non si proceda alla nomina del Revisore Legale e questa sia obbligatoria o comunque facoltativamente deliberata, la funzione di Revisore Legale è esercitata dal Controllore Unico.

31.2 Per il caso di Organo di Controllo composto da un Collegio di Controllori, la funzione di revisione legale, ove obbligatoria o comunque facoltativamente deliberata, dovrà essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 32 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è di-

sciplinata dall'art. 28, CTS.

ART. 33 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 34 - Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere disposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato ai sensi del presente Statuto, del CTS e secondo la Normativa Applicabile.

ART. 35 - Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato ai sensi del presente Statuto, del CTS e secondo la Normativa Applicabile.

ART. 36 - Scritture contabili

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte ai sensi del presente Statuto, del CTS e dalla Normativa Applicabile.

ART. 37 - Libri della Fondazione

37.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dal CTS e dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il Libro del Comitato Tecnico Scientifico.

37.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

37.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

37.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

ART. 38 - Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione importa dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 39 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Maria Elisabetta DE ROSA - Daniele PIACENTINI - Paolo NUSINER - Valeria Giusy SERGIO - Massimo DALFELLI - Francesca RUBERTO (teste) - Daniela ROMANO (teste) - Francesca GIUSTO Notaio

[illegible][illegible][illegible]